
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Notifica della sentenza effettuata "a richiesta come in atti": è valida in caso di mancata indicazione della persona ad istanza della quale viene eseguita?

La mancata indicazione, nella relazione di notifica dell'ufficiale giudiziario, della persona ad istanza della quale viene eseguita la notificazione della sentenza, come avviene nel caso della notificazione effettuata "a richiesta come in atti" non determina nullità della notificazione stessa nel caso in cui dall'atto notificato sia possibile desumere le generalità del soggetto che l'ha richiesta; nè sulla validità della notifica può incidere la mancata specificazione, nella relazione predetta, delle complete generalità del destinatario e del ricevente, ove tali dati siano desumibili dall'atto da notificare. L'istante, insomma, è sufficientemente individuato ogniqualvolta non vi sia incertezza assoluta sulla sua identità.

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 23.5.2016, n. 10630

...omissis...

Il ricorso contiene sette motivi così rubricati: i) Violazione e falsa applicazione dell'art. 156 c.p.c., con riferimento alla L. Fall., art. 98 e ss., e conseguente nullità della sentenza e del procedimento con riferimento all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, per effetto della mancata quantificazione degli interessi riconosciuti spettanti all'avvocato I.F. (e per esso i suoi eredi); ii) Violazione e falsa applicazione dell'art. 156 c.p.c., con

referimento all'art. 112 c.p.c., e alla L. Fall., art. 98 e ss., e conseguente nullità della sentenza con riferimento all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, per effetto della mancata quantificazione degli interessi riconosciuti spettanti xxxxx per esso ai suoi eredi); iii) Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., con riferimento agli artt. 1219 e 1224 c.c., e xxxx art. 98 e ss., in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5 (norma applicabile *ratione temporis*); iv) Violazione e falsa applicazione con riferimento agli artt. 1219 e 1224 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4; v) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1219 e 1224 c.c., con riferimento agli articoli 93 e 98 legge fallimentare in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4; vi) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1219 e 1224 c.c., con riferimento alla L. Fall., art. 98 e ss., in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5; vii) violazione e falsa applicazione degli artt. 1219 e 1224 c.c., xxx Fall., art. 98, con riferimento all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4.

Il ricorso, come eccepito dalla resistente, è inammissibile.

Risulta dal ricorso che la sentenza d'appello pronunciata tra le parti è stata notificata in data 3 ottobre 2012 sia al procuratore costituito per la Compagnia appellata, sia personalmente al Commissario liquidatore.

Orbene, la notificazione della sentenza al procuratore costituito della controparte (ove pure effettuata alla parte presso il procuratore costituito ed anche se munita di formula esecutiva: Cass. settembre 2014, n. 18493) fa decorrere il termine breve per l'impugnazione anche nei confronti del notificante (Cass. 8 gennaio 2001, n. 191; Cass. 25 luglio 2002, n. 10952; Cass. 24 settembre 2002, n. 13879; Cass. 12 giugno 2007, n. 13732). Dopodiché occorre aggiungere che, in materia di opposizione allo stato passivo, il termine dimidiato previsto per il ricorso per cassazione dalla L. Fall., art. 99, comma 5, (nel testo vigente *ratione temporis*, anteriore al D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, trattandosi di procedura di liquidazione coatta amministrativa esordita in epoca precedente: v. per il fallimento Cass. 27 dicembre 2011, n. 28885) è operante anche per la liquidazione coatta amministrativa in virtù del richiamo di cui all'articolo 209, terzo comma, della stessa legge (Cass. 25 settembre 2014, n. 20291).

Ciò detto, resta da aggiungere che il ricorso per cassazione è stato passato alla notifica il 30 novembre 2012, quando il termine (dimidiato: 30 giorni) di cui si è detto era ormai spirato.

Nè l'inammissibilità può essere esclusa in ragione delle pur pregevoli considerazioni in diritto svolte dai ricorrenti nella memoria difensiva depositata ai sensi dell'art. 378.

La tesi difensiva dei ricorrenti è difatti argomentata, in fatto, sul presupposto: - che la sentenza impugnata fosse stata notificata, ma ad iniziativa di uno soltanto degli interessati, ossia un non identificato nè identificabile xxxx avvocati sia Gianluigi che xxxxxx - che, in ogni caso, vi era incertezza assoluta sull'identità di colui che aveva chiesto la notificazione della sentenza.

Vale infatti osservare, in fatto, che la sentenza pronunciata dalla Corte d'appello nei confronti di Cxxx". Dopodiché, "Ad istanza come in atti", l'assistente ufficiale giudiziario presso la Corte d'appello di Roma ha effettuato la notifica, sia alla parte personalmente che al difensore, in entrambi i casi mediante consegna a persona incaricata della ricezione degli atti.

Tali essendo le circostanze di fatto dalle quali occorre muovere, si deve rammentare che deve ritenersi esistente un'istanza di notificazione riconducibile al soggetto legittimato a richiederla ogni qual volta sia possibile risalire all'identificazione dell'istante, come, per l'appunto, nel caso delle notificazioni eseguite "ad istanza di chi in atti" e simili (Cass. 3 aprile 1979, n. 1917; Cass. 18 febbraio 1995, n. 1781; Cass. 25 settembre 1999, n. 10630). Perciò, la mancata indicazione, nella relazione di notifica dell'ufficiale giudiziario, della persona ad istanza della quale viene eseguita la notificazione della sentenza (ed è il caso appena menzionato della notificazione

effettuata "a richiesta come in atti": in particolare, di recente, per la validità della notificazione della sentenza effettuata "a richiesta come in atti", v. Cass. 31 ottobre 2012, n. 18705; Cass. 31 maggio 2011, n. 11971), non determina nullità della notificazione stessa nel caso in cui dall'atto notificato sia possibile desumere le generalità del soggetto che l'ha richiesta; nè sulla validità della notifica può incidere la mancata specificazione, nella relazione predetta, delle complete generalità del destinatario e del ricevente, ove tali dati siano desumibili dall'atto da notificare (Cass. 1 dicembre 1997, n. 12126; Cass. 15 febbraio 1995, n. 1615; Cass. 4 gennaio 1995, n. 140; Cass. 8 febbraio 1991, n. 1300). L'istante, insomma, è sufficientemente individuato ogniqualvolta non vi sia incertezza assoluta sulla sua identità (Cass. 10 dicembre 1981, n. 6540; Cass. 6 novembre 1982, n. 5830; Cass. 3 marzo 1983, n. 1581; Cass. 18 giugno 1985, n. 3670; Cass. 27 maggio 1987, n. 4750; Cass. 8 giugno 1991, n. 6522; Cass. 23 maggio 1992, n. 6186; Cass. 15 marzo 1994, n. 2467; Cass. 26 maggio 1994, n. 5169; Cass. 4 settembre 1999, n. 9391; Cass. 10 maggio 2000, n. 5991; Cass. 22 settembre 2000, n. 12538; Cass. 21 maggio 2004, n. 9749; Cass. 22 luglio 2005, n. 15500).

Nel caso in esame, allora, detta incertezza appare da escludere, ove si consideri che, pronunciata la sentenza nei confronti di tutti e tre gli odierni ricorrenti, richiesta dai medesimi la spedizione in forma esecutiva, la notificazione della sentenza munita del "comandiamo", "ad istanza come in atti", non può che farsi risalire a tutti e tre gli originari attori, nulla rilevando l'indicazione "AVV. I." contenuta quale indicazione del richiedente nella relazione di notificazione redatta dall'ufficiale giudiziario.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

p.q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore della resistente, della somma di Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.